



# COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**ORIGINALE**

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SETTORE II**

**DETERMINAZIONE RGN. II SETTORE N. 161 DEL 11/10/2022**  
**DETERMINAZIONE RGN. N. 954 DEL 11/10/2022**

**OGGETTO:** Costituzione Fondo delle Risorse Decentrate anno 2022 per l'incentivazione delle politiche di sviluppo e della produttività.

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE II**

*(Giusta Determinazione del Sindaco n.3/2020, il quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto)*

### **Premesso che:**

- il D.Lgs. n.165/2001 impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche la costituzione del Fondo risorse decentrate, che rappresenta presupposto per l'erogazione del salario accessorio dei dipendenti;
- La costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce atto di natura gestionale;
- Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché di eventuali nuovi servizi o di processi di accrescimento di quelli esistenti.

**Preso atto che** in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni Locali con validità dal giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa e disciplina le modalità di determinazione del relativo Fondo agli artt. 67 e 68 del predetto CCNL.

**Richiamati** in particolare:

- l'art.67, comma 1, del suddetto CCNL, rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione", secondo cui "decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 .... Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- l'art.67, comma 2, del medesimo Contratto, il quale indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che possono incrementare di anno in anno il fondo (dalla lettera a alla lettera k), confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"; mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

**Visto** il comma 7 del citato art.67, secondo cui "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";

**Visto** l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.

**Visto** l'art. 33, comma 2, ultimo periodo del D.L. n.34/2020, coordinato con la Legge di conversione n.58/2020, secondo cui “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

**Preso atto** dell'intervenuta pubblicazione in GURS n. 108 del 27.04.2020 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.03.2020, attuativo delle previsioni di cui alla citata disposizione che fa salvo, a riguardo, il limite iniziale (importo determinato per l'anno 2016) qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

**Rilevato**, dunque, che detta normativa e il relativo Decreto prevedono la possibilità di incrementare il Fondo risorse decentrate oltre il limite del salario accessorio dell'anno 2016 per Comuni che registrano un aumento del personale in servizio rispetto a quello presente al 31 dicembre 2018, escludendo che si debba procedere alla riduzione del Fondo nel caso in cui si registri una diminuzione dei dipendenti in servizio rispetto a quelli presenti alla predetta data, confermando, in questo ultimo caso, quale limite contabile di riferimento quello di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

**Vista** la Circolare sul Decreto Attuativo, adottata in data 13.05.2020 di concerto tra Ministero della PA, Mef e Ministero dell'Interno e pubblicata in GURI n. 226 dell'11.09.2020, che conferma quanto sopra, precisando che il limite iniziale (importo determinato per l'anno 2016) non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 del decreto-legge n. 34/2019.

**Richiamate** la nota prot. 179877 dell'01/09/2020 e il parere prot. n. 12454 del 15/01/2021 con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità dell'adeguamento del limite del trattamento accessorio imposto dall'art. 33, comma 2 del citato Decreto.

**Preso atto** che nei predetti contributi interpretativi il citato Dipartimento, precisa che:

- ai fini della determinazione del personale in servizio al 31/12/2018 si deve tenere conto di tutti i dipendenti in servizio a qualsiasi titolo (personale a tempo determinato, personale con rapporto di lavoro part-time, etc);
- ai fini dell'adeguamento occorre considerare, per l'anno 2021 e seguenti, solamente il personale con contratto a tempo indeterminato, con esclusione delle unità assunte a seguito del processo di "stabilizzazione";
- il dato medio del personale in servizio al 31/12/2018 e con riferimento all'anno 2021, tenuto conto delle eventuali assunzioni programmate o delle previste cessazioni dal servizio, deve essere calcolato utilizzando il metodo dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede al Fondo della contrattazione integrativa;
- il personale in part time deve essere conteggiato in misura proporzionale all'impegno orario.

**Dato atto** che, in applicazione delle superiori indicazioni, il personale in servizio presso questo Ente alla data del 31.12.2018 era pari a n. 46,50 unità e che ad oggi risultano in servizio n. 41,61 unità.

**Ritenuto**, pertanto, considerata la riduzione del personale in servizio rispetto alla data del 31.12.2018, di dover assicurare ai fini della costituzione del Fondo risorse decentrate il rispetto del limite di cui al citato comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

**Preso atto** che la dichiarazione congiunta n.5 prevede che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data".

**Richiamato**, a quest'ultimo riguardo, il parere della Corte dei Conti Sez. Autonomie (deliberazione n. 19/2018) secondo cui “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

**Preso atto** del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene “nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”, precisando successivamente che “Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio” e che “pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo”.

**Preso atto che**, secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti sez Autonomie delibera n.26/2014 e ex multis sez. controllo della Lombardia delibera n. 150/2019, il limite introdotto dall'art. 23, co. 2 D.Lgs. n. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, indipendentemente dal fatto che dette risorse siano finanziate con fondi di bilancio, individuando quindi un limite unico costituito dalla sommatoria delle predette voci di spesa.

**Considerato**, inoltre, che sulla base delle indicazioni fornite con la Circolare Mef - Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 28/06/2021 circa la redazione della tabella 15 del Conto annuale, si rende necessario aggiornare la quantificazione del limite di spesa sul salario accessorio dall'anno 2016 prevista dal D.Lvo n.75/2017, includendo le voci retributive accessorie del Segretario Comunale, nonché le risorse del lavoro straordinario ed ogni altra risorsa di salario accessorio.

**Dato atto che**, alla stregua delle superiori indicazioni, il limite di spesa sul salario accessorio riquantificato per l'anno 2016 ammonta a complessivi **€ 239.160,00** (di cui 203.328,00, pari al totale delle risorse stabili e variabili, soggette al limite anno 2016, a cui vengono aggiunte euro 6.450,00 per risorse fondo straordinario lavoro 2016, euro 10.861 Fondo straordinario elettorale anno 2016, euro 18.521 per salario accessorio salario Segretario Comunale anno 2016);

**Ritenuto** di procedere alla quantificazione del Fondo risorse decentrate anno 2022, come da tabella allegata alla presente (**All. A**).

**Dato atto** che le risorse di parte stabile ammontano a euro **138.975,66** e che le risorse di parte variabile ammontano a euro **0,00** in quanto il Settore Tecnico non ha comunicato esistenza di incentivi tecnici;

**Dato atto** che la quota di risorse **disponibili** per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 68 CCNL vigente ammonta a euro **81.318,42**;

**Dato atto** che l'importo complessivo delle voci di trattamento accessorio per l'anno 2022 è pari ad euro **216.624**, di cui euro 78.866,00 (*al lordo dall'importo a detrarre non soggetto al limite dich. Cong. 5 del ccnl 21/5/18*) per indennità di posizione e di risultato del personale incaricato di P.O., euro 5.425,00 per retribuzione di posizione e relativa maggiorazione, retribuzione di risultato e retribuzione aggiuntiva per convenzionamento del segretario comunale, euro 6.450,00 per Fondo Lavoro Straordinario ed € 27.927,10 per straordinario elettorale a carico Ente e carico Stato.;

**Rilevato**, dunque, che il limite di cui al richiamato art. 23, co. 2 D.Lgs. n. 75/2017, pari ad € 239.160,00, tenuto conto delle voci salariali aggiunte, risulta rispettato.

**Dato atto** che risulta rispettato per l'anno 2021 il tetto di spesa del personale per il triennio 2011/2013 di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

**Dato atto** inoltre che si è provveduto ad incrementare le risorse complessivamente disponibili per la contrattazione integrativa 2021 con le seguenti risorse variabili a destinazione vincolata previste dall'art. 67 comma 3 lettera c): Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs n. 50/2016 da liquidare sulla base del regolamento approvato con deliberazione della Giunta n. 162 del 12/12/2019 stanziati nel bilancio 2021-2023 sulla base del principio contabile 4/2, punto 5.2.

**Precisato** che l'erogazione della parte disponibile del Fondo destinata al finanziamento delle voci del salario accessorio non può prescindere dalla stipulazione del contratto decentrato, con cui vengono fissati i criteri di ripartizione delle risorse e che a sua volta detto accordo negoziale deve rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione dell'Amministrazione, come previsto dall'art. 40, comma 3 bis, D.Lgs. n.165/2001.

**Richiamate** le proprie determinazioni n.1122 del 25/11/2020 e n.1210 del 10/12/2020 di costituzione del Fondo per l'anno 2020 nel quale è stato determinato l'importo unico consolidato per l'anno 2020 ai sensi dell'art.67 del CCNL 21/5/2018.

**Rilevato** che questo Ente ha approvato il bilancio di previsione finanziaria 2022/2024 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09/08/2022.

**Dato atto** che le risorse quantificate in questa sede trovano copertura negli stanziamenti del predetto bilancio.

**Precisato** che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrato potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 da parte dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria.

**Rilevato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio delle trattative negoziali.

**Visto** l'art.107 del d.lgs.267/00 ai fini della propria competenza all'adozione del presente atto.

## **DETERMINA**

1. Di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione.
2. Di procedere alla costituzione e alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 come da tabella (**All. A**), dando atto che l'importo dei differenziali di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL vigente è stato determinato come da tabella, che formano parte integrante e sostanziale della presente.

3. Di dare atto che il Fondo complessivo ammonta a euro **138.975,66** di cui **138.975,66** per la parte stabile ed euro **0,00 di parte variabile** ;
4. Di dare atto che dal totale del fondo così costituito vanno detratti per la Parte Stabile:
  - € **38.897,01** destinati al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali storiche che risultano impegnati sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale;
  - € **18.760,23** destinati al finanziamento dell'indennità di comparto, esclusa la quota anno 2002, prevista sui capitoli di bilancio relativi alla retribuzione fondamentale del personale;
5. Di dare atto che la quota di risorse disponibili per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 68 CCNL vigente, ammonta a euro **81.318,42** di cui **81.318,42** parte stabile ed € **0, 00 parte variabile** ;
6. Di dare atto che gli importi delle risorse accessorie dell'anno 2021 non superano il limite di cui all'art.23, comma 2., del d.lgs.75/2017 e che risulta rispettato il tetto di spesa del personale 2011/2013 di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006.
7. Di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato parte economica, tenendo conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2021.
8. Di trasmettere la presente determinazione all'Organo di Revisione Economico-Finanziario dell'Ente al fine di acquisire la certificazione sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e quelli derivanti da norme di legge.
9. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2021 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
10. Di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 214/90 è il sottoscrittore del presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
Dott. Domenico Camarda



**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs n. 267/2000.-

Altavilla Milicia, li 11/10/2022

**Il Responsabile del Settore II**

Dott. Domenico Camarda

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario – Settore II, sulla superiore determinazione, appone il Visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.lgs. 267/2000, come segue:

Capitolo Competenze 10160 art. 1

Capitolo Oneri Sociali 10170 art. 1

Altavilla Milicia, 11/10/2022

**Il Responsabile del Settore II**

Dott. Domenico Camarda

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO, È STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE, DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ AD OGNI EFFETTO DI PUBBLICITÀ LEGALE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.12, COMMA 2 E 3, DELLA L.R. 5 DEL 5.4.2011 .**

**ALTAVILLA MILICIA \_\_\_\_\_**

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE – MESSO**

\_\_\_\_\_

---